Seminario: Il regime fiscale del Trust alla luce della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/E del 20/10/22

MONITORAGGIO FISCALE
La posizione delle società fiduciarie

LAURA PAGANINI

29/11/2022

IL MONITORAGGIO APPLICATO DALLE SOCIETA' FIDUCIARIE

Monitoraggio fiscale - Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l'estero (articolo 1 del decreto legge n. 167/1990) - Che cos'è

A partire dalle operazioni poste in essere dal 2014, gli intermediari finanziari devono comunicare, i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a euro 15.000 (dal 2021: 5.000 per effetto del DL 73/2022), effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera s), del dlgs. n. 231/2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate. Sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (rectius 5.000), sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata. I dati vanno comunicati utilizzando l'infrastruttura SID (al link: Sistema di Interscambio flussi Dati (SID))

IL MONITORAGGIO FIDUCIARIO

TRA GLI ADEMPIMENTI DELLA FIDUCIARIA

Monitoraggio Fiscale

- Segnalazioni operazioni intercorse con l'estero – dichiarazione annuale

Modello 770

- Comunicazione dei dati relativi alle ritenute operate, i proventi e i versamenti effettuati:
- Quadri normalmente utilizzati: SF, SL, SM, SI, SK, SG, SO, SQ, ST e SX

IL MONITORAGGIO DELLE PERSONE RESIDENTI

Soggetti tenuti al monitoraggio

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono **le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati**, residenti in Italia.

In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Soggetti Esclusi Dalla Normativa Sul Monitoraggio Fiscale

Sono **esclusi** dalla disciplina del **monitoraggio fiscale** i seguenti soggetti:

- Società di persone e di capitali (ovunque abbiano fissato la sede legale);
- Le società cooperative;
- Gli enti commerciali;
- Gli OICR istituiti in Italia;
- I fondi immobiliari;
- Le forme pensionistiche complementari.

Il legislatore ha ritenuto che gli obblighi di contabilità a cui tali soggetti devono sottostare siano sufficienti per reperire le informazioni relative alle operazioni con l'estero.

IL MONITORAGGIO DELLE PERSONE FISICHE RESIDENTI

Il quadro RW: investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio – IVIE E IVAFE

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria e ai fini dell'adempimento delle imposte IVIE e IVAFE.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’IVAFE.

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero).

In pratica – le persone fisiche

PERSONE FISICHE 2022

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
9 ,00	10	11 ,00	12	13 ,00

RW1

Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ☐	19	20 ☐

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24 ☐

In pratica – le persone fisiche / 2

QUADRO RW: Attivita' estere di natura finanziaria

	Codice individuaz.bene	Codice stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	Valore massimo	Giorni ivafe	IVAFE	Vedere istruzioni	Solo monitoraggio
RW1	1	071	100,00	2 NOMINALE	42.409,00	47.684,00		365	34,00	5	
	1	071	100,00	2 NOMINALE	385,00	47.684,00		083	8,00	5	
	1	071	100,00	2 NOMINALE	50.572,00	47.684,00		365	34,00	5	
	1	071	100,00	2 NOMINALE	94.145,00	47.684,00		175	16,00	5	
	14	071	100,00	1 DI MERCATO	581.420,00	619.092,00		311	1.055,00	2	
	2	071	100,00	1 DI MERCATO	173.547,00	512.944,00		169	475,00	5	
TOTALE IVAFE									1.622,00		

IL MONITORAGGIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

IL QUADRO RW DEGLI ENC

22. QUADRO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA - MONITORAGGIO - IVIE/IVAFE

22.1 GENERALITÀ

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Tale quadro deve essere, altresì, compilato ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE) (art. 1, commi 710 e 711, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

In pratica - ENC

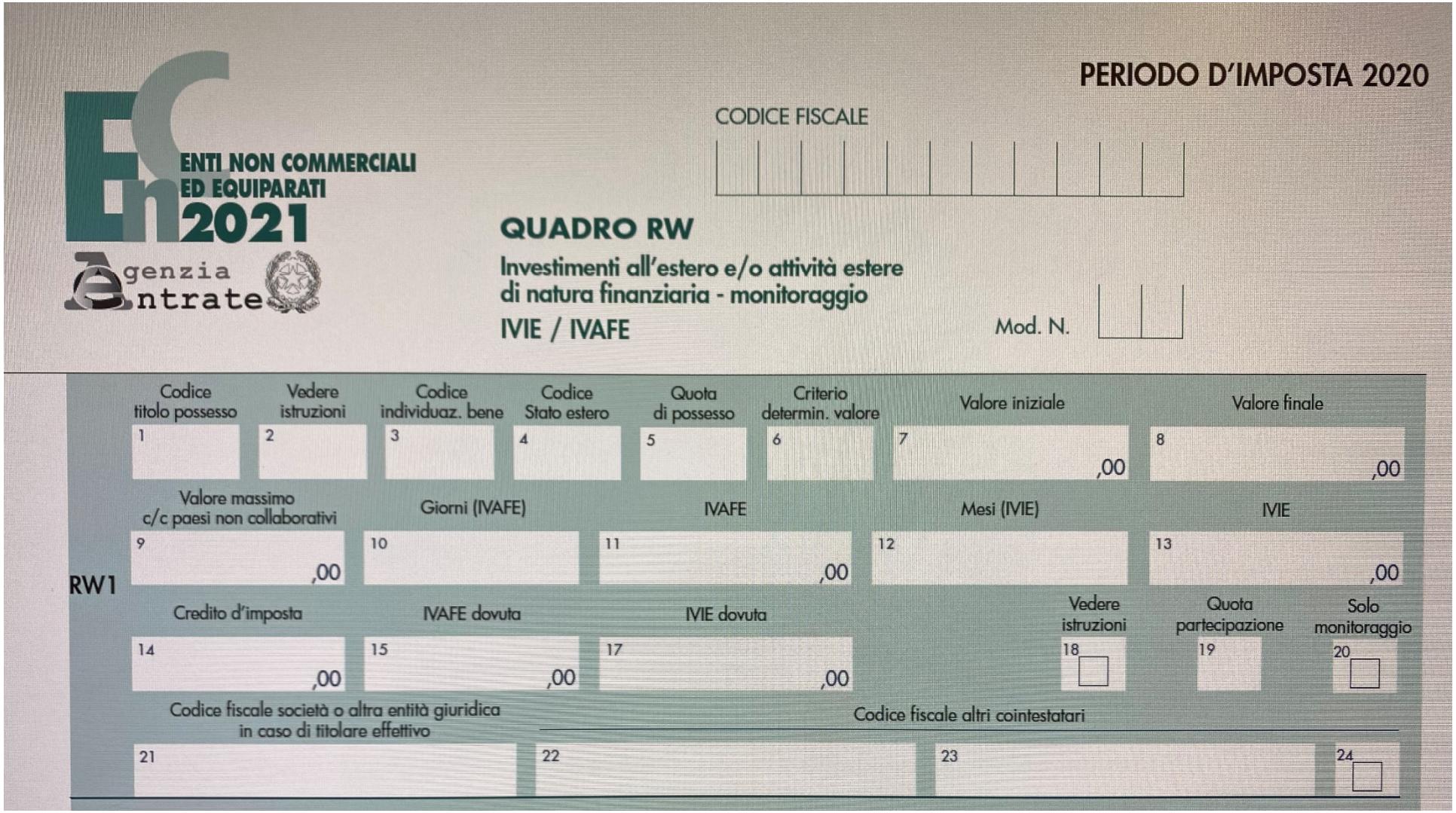

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

QUADRO RW

Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio

IVIE / IVAFE

Mod. N.

RW1

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
9 ,00	10	11 ,00	12	13 ,00

Credito d'imposta	IVAFE dovuta	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 ,00	15 ,00	17 ,00	18	19	20

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24

IL MONITORAGGIO PREVISTO DALLA CIRCOLARE 34/E

Linea di principio

I trust «trasparenti» e «opachi» sono tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria i trust (trasparenti ed opachi) residenti in Italia.

Trust trasparente

Soggetto a monitoraggio il trust solo per le attività estere e la percentuale di patrimonio non attribuibile ai titolari effetti residenti. Se l'intero patrimonio rientra nella titolarità dei beneficiari residenti, il trust è esonerato dalla compilazione del quadro RW. In questo caso ne sono tenuti i titolari effettivi.

Questo è il caso di soggetti «individuati o facilmente individuabili», identificabili dall'atto di trust o da altri documenti, che siano titolari del diritto di pretendere dal trust l'assegnazione del reddito o del patrimonio.

Trust estero

Soggetto a monitoraggio tutti i beneficiari residenti di un trust estero, anche individuati per «classi».

I beneficiari di un trust non discrezionale devono indicare il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa.

Titolare effettivo – obbligo di monitoraggio

Soggetto individuato o facilmente individuabile.

Dall'atto di trust o da altri documenti sia possibile anche indirettamente l'identificazione degli stessi.

Trust estero - obbligo di monitoraggio

I beneficiari di un trust non discrezionale indicano tutti gli investimenti e la percentuale.

I beneficiari di un trust discrezionale indicano il credito (dopo la decisione) e gli investimenti nella percentuale spettante.

Trust interposto

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste sia nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, sia nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

Titolari di interessi successivi

Coloro che diverrebbero beneficiari solo al venir meno dei primi beneficiari non sono qualificabili come titolari effettivi, ai finoi del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o in altri atti del trust tali per cui essi possano essere destinatari di reddito o patrimonio nonostante la presenza di titolari di interessi antecedenti.

Adempimenti dei titolari effettivi

Per consentire ai titolari effettivi del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare , secondo quanto risulta dagli atti del trust, i titolari effettivi degli investimenti e le relative attività, in modo da comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW.

Ulteriori obblighi dichiarativi

Sono tenuti al monitoraggio non solo gli intestatari formali delle attività estere, ma anche tutti coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (eccezion fatta per le persone, quali il trustee o l'amministratore, che ne abbiano di fatto un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto dell'intestatario).

Disciplina ai fini IVIE o IVAFE

Sui soggetti preposti all' adempimento di monitoraggio competono anche gli obblghi impositivi:

- IVIE : 0,76% conuna franchigia di Euro 200;
- IVAFE: 0,2% con un massimo di Euro 14.000. Sui conti correnti e liquidità è dovuta un imposta pari ad euro 100 fissa.

Registro dei titolari effettivi- Sentenza Corte di Giustizia UE 22/11/22

- *Sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 – Cause riunite C-37/20 e C-601/20*

La Corte di Giustizia, nella sentenza relativa alle cause riunite C-37/20 e C-601/20, depositata in data 22 novembre 2022, ha statuito l'invalidità dell'art. 1, punto 15 lettera c) della Direttiva UE antiriciclaggio 2018/843, che modifica l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, della Direttiva 2015/849, nella parte in cui prevede che gli Stati membri devono garantire che l'informazione sui titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili, in ogni caso, a qualsiasi membro del pubblico in generale.

Secondo la Corte il libero accesso al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva configura una ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Grazie per l'attenzione!

Per chiarimenti potrete contattarmi:

Laura Paganini